



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/FPC/ac

Roma, 24 febbraio 2022

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di
VARESE**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 14/2022 crediti conseguiti dagli iscritti sospesi dall'esercizio della professione

Facendo seguito alla richiesta del 12 gennaio 2022, con la quale chiede se l'Ordine può riconoscere i crediti formativi conseguiti dagli iscritti sospesi dall'esercizio della professione, si fa presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Regolamento per la Formazione professionale continua, "Lo svolgimento della "formazione professionale continua" è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell'Albo. Sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005 ovvero i professionisti sospesi dall'esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76".

All'obbligo formativo a carico degli iscritti sospesi consegue, dunque, la consueta attività dell'Ordine inerente al riconoscimento dei crediti formativi maturati dagli iscritti.

Cordiali saluti

Rosario Giorgio Costa

Paolo Giugliano

Maria Rachele Vigani